

N. 1675-944-1176-B

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 29 aprile 1971

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1971 (Stampato n. 1707)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(VASECCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCO, GALLONI, CARTA, ROGNONI, MERLI (944); LONGO LUIGI, VECCHIETTI, ORILIA, LIZZERO, PIGNI, ALINI, AMENDOLA GIORGIO, AMODEI, BARCA, BASTIANELLI, BERLINGUER, BOIARDI, BOLDRINI, BORTOT, Busetto, CAPRARA, CARDIA, CERAVOLO DOMENICO, COLAJANNI, CORGHI, D'ALEMA, D'ALESSIO, DAMICO, ESPOSTO, FINELLI, FIUMANO', GALLUZZI, GESSI NIVES, GIANNINI, GRANZOTTO, GRIMALDI, INGRAO, IOTTI LEONILDE, LAJOLO, LAMA, LATTANZI, LAVAGNOLI, MACALUSO, MARRAS, MASCHIELLA, MATTALIA, MICELI, MILANI, MINASI, MONASTERIO, MORGANA, NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI, NATTA, PAJETTA GIAN CARLO, PASSONI, RAFFAELLI, RAICICH, RAUCCI, REICHLIN, ROSSINOVICH, SANNA, SCAINI, SCIPIONI, SCOTONI, SCUTARI, SERENI, CARRARA SUTOUR, TAORMINA, TEDESCHI, TEMPIA VALENTA, TERRAROLI, TOGNONI, TUCCARI, VENTUROLI, ZUCCHINI (1176)

Nuove norme per lo sviluppo della montagna

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 ottobre 1971*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO PRIMO.

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

ART. 1.

(Finalità).

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, soprattutto attraverso la Comunità montana, allo studio e all'attuazione di organici e coordinati interventi pubblici e di incentivazione della attività privata, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.

ART. 2.

(Finalità e mezzi per il loro raggiungimento).

La presente legge si propone:

1) di procedere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, ferme restando le attribuzioni dello Stato nel settore della difesa del suolo e in quello della protezione della natura, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

ART. 1.

(Finalità)

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

ART. 2.

(Finalità e mezzi per il loro raggiungimento)

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) *identica;*

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

ART. 3.

(Suddivisione delle zone montane - Revisione dei comprensori di bonifica montana - Carta della montagna).

Ferme alla data di entrata in vigore della presente legge le determinazioni dei territori montani, in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, nonché dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4, i territori montani di cui sopra saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee sotto l'aspetto fisico, economico-sociale ed urbanistico-comprensoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base a criteri di unità territoriale e di omogeneità geografica, economica e sociale, con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Per l'attuazione di quanto sopra le regioni dovranno sentire i rappresentanti della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM), delle amministrazioni provinciali, dei Consigli di valle o Comunità montane, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di bacini imbriferi montani esistenti in ciascuna regione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e del-

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

2) *identico.*

ART. 3.

(Classifica e ripartizione dei territori montani)

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le eventuali variazioni di classifica tra i territori montani saranno fatte con legge nazionale su iniziativa delle regioni. La classifica dei territori montani sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati.

la programmazione economica, si provvede, d'intesa con le regioni e sentito l'UNCEM, alla revisione dei comprensori di bonifica montana.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, è emanata entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base delle ripartizioni delle zone operate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, una carta della montagna della quale farà parte una corografia nella scala 1:100.000, che delimiterà i territori montani e la loro suddivisione zonale e sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento sull'intero territorio nazionale.

Nella ipotesi di delimitazioni e di suddivisioni zonali che riguardino la competenza di più di una regione, fuori dei casi in cui sussistano gli estremi dell'applicazione dell'articolo 127, terzo e quarto comma della Costituzione, nella emanazione del decreto di cui sopra si provvede ai necessari coordinamenti, sentite le regioni interessate.

ART. 4.

(Comunità montane).

Tra i comuni, le amministrazioni provinciali, escluse le province autonome di Trento e Bolzano, e ove esistono i consorzi di bonifica montana ricadenti in tutto o in parte in ciascuna delle zone delimitate come all'articolo 3 della presente legge, entro tre mesi dall'approvazione della legge regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, è costituita la Comunità montana, consorzio permanente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 156 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

I consorzi dei bacini imbriferi montani, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono assumere le funzioni di Comunità montana quando i loro territori coincidano. Gli statuti di tali consorzi dovranno essere adeguati alle norme della presente legge.

Gli statuti formulati dal consiglio entro 90 giorni dalla costituzione della Comunità, dovranno prevedere:

- 1) gli scopi della Comunità;
- 2) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità: consiglio, giunta esecutiva, presidente, collegio dei revisori dei conti;

ART. 4.

(Comunità montane)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza dei consigli comunali, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità dovranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

3) il contributo finanziario degli enti consorziati e ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità alle vigenti leggi.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione alla Comunità anche di altri enti pubblici comunque interessati allo sviluppo della economia montana. Il presidente della Comunità deve essere tuttavia scelto tra i rappresentanti degli enti locali territoriali.

Il consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti degli enti associati. Dura in carica cinque anni e viene rinnovato dopo le elezioni della maggioranza dei consigli comunali. Ogni comune sarà rappresentato dal sindaco o da un suo delegato e da due delegati eletti dal consiglio comunale, di cui uno appartenente alle minoranze. Quando il comune superi i 5000 abitanti, sarà rappresentato dal sindaco e da quattro delegati, eletti con voto limitato a due. Ogni ente associato sarà rappresentato dal presidente o da un suo delegato permanente.

La giunta esecutiva è costituita: dal presidente, da un vicepresidente e da altri cinque o sette o nove o undici membri eletti dal consiglio nel proprio seno.

L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene, con votazioni separate, per schede e a maggioranza assoluta dei voti. Per i restanti membri della giunta, ogni consigliere indica sulla scheda i nomi di tre o cinque o sei o otto candidati a seconda che i membri da eleggere siano rispettivamente cinque o sette o nove o undici. Risultano eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Alle spese correnti di funzionamento della Comunità montana concorreranno gli enti consorziati secondo una ripartizione fissata dalle norme statutarie. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, oltre che agli enti in esso indicati è concesso alle Comunità montane ed ai consorzi di bonifica montana nella misura del 75 per cento; nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio, di personale amministrativo, di segreteria e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza.

ART. 5.

(Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Comunità montana predisporrà un piano quinquennale per lo

La Regione sarà pertanto tenuta con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre sarà tenuta a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni e le Province possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

ART. 5.

(Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge)

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale, un

sviluppo economico-sociale della propria zona. Nella elaborazione del piano la Comunità deve sentire il parere dei consigli comunali.

Il piano di sviluppo nel quadro della programmazione regionale e nazionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche dei piani urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere nella prospezione di almeno un decennio le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona verrà approvato entro 60 giorni dalla sua presentazione dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige.

Per l'esame dei piani zionali di cui sopra i predetti organi sentiranno il parere di una commissione costituita con una adeguata rappresentanza delle Comunità montane, degli altri enti operanti nelle zone montane interessate, dell'Unione nazionale dei comuni e degli enti montani (UNCHEM) e delle amministrazioni provinciali interessate.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ripartirà annualmente fra le regioni sulla scorta delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate e avuto riguardo alla superficie e alla popolazione dei comuni montani delle singole regioni, il fondo speciale di cui all'articolo 14 n. 3.

Il finanziamento ed il controllo sull'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi cui è demandata l'approvazione, i quali annual-

piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esamina le osservazioni ed eventualmente rielabora il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate tenuto conto della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

mente provvederanno, adottando criteri analoghi a quelli sopra indicati, a finanziare programmi-stralcio annuali che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio e quindi dell'autorità di controllo prevista dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

ART. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale).

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle con i propri organi statutari.

ART. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico).

La Comunità montana può redigere un piano di sviluppo urbanistico che rifletta le linee di programmazione stabilite dalle regioni e dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, le cui direttive dovranno essere recepite dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Identico:

ART. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale)

Identico:

Identico:

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

ART. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico)

La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

ART. 8.

(Pubblica utilità delle opere — Opere private di interesse comune).

Gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sostituiti dai seguenti commi:

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dal piano generale di bonifica ed interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti e indifferibili, con provvedimento del presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

TITOLO SECONDO.

DEMANIO FORESTALE
ED AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 9.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali e di istituti diversi).

I comuni, le province ed i loro consorzi, nonché le Comunità montane, le aziende speciali, i consorzi forestali e i consorzi di bonifica montana sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 15 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.

Gli istituti di credito e gli enti di previdenza sono autorizzati, anche in deroga ai ri-

ART. 8.

(Pubblica utilità delle opere — Opere private di interesse comune)

Soppresso.

Identico.

Identico.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

Identico.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

TITOLO II

DEMANIO FORESTALE.
AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 9.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)

Le Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente na-

spettivi statuti, ad acquistare i terreni di cui al precedente comma da utilizzare agli stessi scopi entro il limite delle quote destinate agli investimenti immobiliari e fatta salva l'approvazione dell'autorità che esercita il controllo.

Ai relativi contratti si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I terreni acquistati ed utilizzati ai termini del primo e del secondo comma sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovrimposte provinciale e comunale per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'autorità forestale competente per territorio.

Gli ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui trentennali alle province ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi eventualmente sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento degli interessi relativi a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da province e comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

turale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopra-indicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Identico.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale regionale.

L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 110 milioni nell'esercizio finanziario 1973; lire 165 milioni dall'esercizio finanziario 1974 all'esercizio finanziario 2001; lire 110 milioni nell'esercizio finanziario 2002 e lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 2003.

ART. 10.

(Incendi boschivi).

Il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi, non costituenti minaccia per la incolumità pubblica, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di minaccia riconoscibile fin dall'inizio o successivamente alle prime opere, l'autorità forestale deve chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

La difesa dei boschi dal fuoco è programmata dagli ispettorati regionali delle foreste, di concerto con gli ispettorati di zona dei servizi antincendi della protezione civile.

Il programma comprende misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione, organizzazione degli interventi di estinzione, anche con l'impiego di elicotteri, ricerche, sperimentazioni, attività dimostrative, propaganda ed educazione civica.

Nei limiti del programma le opere di prevenzione e le spese per la repressione degli incendi boschivi, comprese le spese necessarie per la retribuzione della manodopera all'uopo reclutata, sono di competenza e a totale carico dello Stato.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose, al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

Soppresso.

TITOLO III

COMUNIONI FAMILIARI

ART. 10.

(Comunioni familiari)

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

ART. 11.

(*Riserve naturali*).

Ai fini della costituzione di riserve naturali di preminente interesse nazionale la azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare terreni, anche coltivati, per la formazione di unità ambientali da preservare e da ricostituire.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI VARIE
E NORME FINANZIARIE

ART. 12.

(*Agevolazioni fiscali*).

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo o cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

ART. 11.

(*Patrimonio*).

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'Autorità forestale della Regione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE
E NORME FINANZIARIE

ART. 12.

(*Agevolazioni fiscali*).

Identico.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Identico.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto delli boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

ART. 13.

(Comunioni familiari).

L'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, sono sostituiti dal seguente:

« Le comunioni familiari vigenti nei territori montani, nell'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale nei territori di loro pertinenza, continuano a godere e ad amministrare i terreni stessi in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore conservando la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agrosilvo-pastorali, appresi per laudo, nel quadro della vigente legislazione ».

Identico.

Identico.

ART. 13.

(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)

I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge « Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ».

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

ART. 14.

(Carta della montagna)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonché lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

ART. 14.

(Autorizzazione di spesa).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 2 miliardi per l'esercizio 1972 per le attività previste all'articolo 3 (carta della montagna);

2) lire 2 miliardi per i contributi previsti all'articolo 4 (ad enti diversi dalle Comunità montane) in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, lire 750 milioni per l'esercizio 1973 e lire 750 milioni per l'esercizio 1974;

3) lire 70 miliardi per il fondo speciale per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo e per i contributi alle Comunità montane previsti dall'articolo 4 in ragione di lire 20 miliardi e 520 milioni per il 1972, 24 miliardi e 750 milioni per il 1973, 24 miliardi e 750 milioni per il 1974. Di tali somme lire 3 miliardi saranno destinate per il 1972 alla redazione dei piani di sviluppo e lire 5 miliardi per i contributi alle Comunità montane di cui all'articolo 4, in ragione di lire 1 miliardo e 500 milioni per il 1972, lire 1 miliardo e 750 milioni per il 1973 e lire 1 miliardo e 750 milioni per il 1974.

4) lire 4 miliardi per le attività previste all'articolo 10 (incendi boschivi) di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1,5 miliardi per l'esercizio 1973 e 1,5 miliardi per l'esercizio 1974;

5) lire 30 miliardi per il finanziamento di opere pubbliche e di bonifica montana previste dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, di cui 10 miliardi in ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974. Di detta somma lire 1,5 miliardi sarà destinata per ciascun esercizio alla manutenzione delle opere predette e lire 1,5 miliardi per ciascun esercizio per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

6) lire 5 miliardi, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 2 miliardi per l'esercizio 1973 e 2 miliardi per l'esercizio 1974, per gli interventi di cui all'articolo 11 (riserve naturali);

7) lire 3 miliardi per le spese generali occorrenti per l'applicazione della presente legge ivi compresi gli oneri per la redazione della carta della montagna, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1 miliardo per l'esercizio 1973 e 1 miliardo per l'esercizio 1974.

ART. 15.

*(Autorizzazione di spesa)**Identico:*

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del quinto comma dello stesso articolo della presente legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO QUARTO.

NORME TRANSITORIE

ART. 15.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane o i consigli di valle già costituiti ed i consorzi dei bacini imbriferi montani che assumessero la funzione di Comunità montana modificheranno i propri statuti per adeguarli alle norme della presente legge. L'approvazione di tali modifiche dovrà avvenire, anche in deroga alle norme statutarie, da parte dell'organo deliberante di tali enti, presenti la metà più uno dei propri componenti con diritto di voto e a maggioranza semplice. Le modifiche predette saranno ratificate dagli organi di controllo.

L'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, relativi alla classifica dei territori montani, nonché gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono abrogati.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ai consorzi di prevenzione, sono abrogati. È abrogata altresì qualsiasi altra disposizione della legge medesima o di altra legge in contrasto con la presente.

Il Governo è delegato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a raccogliere in un testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.

ART. 16.

(Riserva di investimenti pubblici)

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 17.

Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

ART. 18.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.

ART. 19.

Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zionali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.